



ORDINE DEL GIORNO n. 1323 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 15 gennaio 2025, collegato alla deliberazione 15 gennaio 2025, n. 2 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano dell’economia circolare. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014).

### Il Consiglio regionale

Premesso che:

- il Piano regionale di Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – piano per l’economia circolare costituisce lo strumento che, ai sensi dell’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell’articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in coerenza con il piano nazionale di gestione dei rifiuti e con il Programma regionale di sviluppo. Ad esso sono demandati i compiti di rappresentare l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato, nonché di indicare le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti. Al piano compete, inoltre, la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti nel territorio, ed una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis del sopracitato d.lgs. 152/2006;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti è, inoltre, chiamato a indicare le iniziative volte a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia – ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino – nonché a definire un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate;

Vista la deliberazione 15 gennaio 2025, n. 2 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano dell’economia circolare. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014);

Condivisi gli obiettivi del Piano, che in un orizzonte temporale individuato al 2035 prevedono:

- la riduzione dei conferimenti in discarica sotto il 10 per cento dei rifiuti da smaltire;
- la riduzione della produzione dei rifiuti almeno del 5 per cento rispetto al 2019;
- la crescita della differenziazione dei rifiuti, con il raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata (75 per cento nel 2028; 82 per cento nel 2035) più performanti rispetto a quelle poste come obbligatorie dal legislatore nazionale;
- l’implementazione dell’attività di recupero, anche grazie allo stimolo al mercato fatto con la manifestazione di interesse orientata a sviluppare le cosiddette ”fabbriche di materiali”;
- l’avvio ed il consolidamento dell’altro fondamentale pilastro dell’economia circolare, il riuso, attraverso il sostegno alla diffusione dei centri di recupero e riuso nei territori.

Preso atto che il piano, proprio in ragione degli obiettivi indicati, programma il perseguimento dell’autosufficienza dello smaltimento in ciascuno dei tre ambiti territoriali ottimali della regione, riconoscendo il compito della chiusura del ciclo alla programmazione di dettaglio attribuita dalla legge ai piani di ambito, per la cui predisposizione la Regione prevede, nel piano regionale stesso, l’attivazione di forme di sinergia e collaborazione;

Ricordato in proposito che l’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) definisce il sistema degli ambiti territoriali ottimali come “l’aggregazione tramite convenzione, accordo di programma o altro atto d’intesa fra autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani al fine del raggiungimento dell’autosufficienza e degli standard ottimali previsti nel piano regionale”;

Richiamata la risoluzione n. 173 approvata nella seduta del 23 febbraio 2022, collegata all'informativa della Giunta regionale n. 3 relativa al documento preliminare al Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e delle bonifiche (Piano regionale per l'economia circolare), resa ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, con cui si impegnava la Giunta regionale anche a "prevedere un'adeguata dotazione impiantistica basata su tecnologie green e pienamente affidabili, anche tenendo conto degli esiti e degli orientamenti che emergeranno a seguito dell'avviso pubblico esplorativo, in grado di garantire la piena autosufficienza regionale e dei diversi ambiti e territori della Toscana nella gestione dei rifiuti";

Ribadito come il d.lgs. 152/2006 riconosca alle pianificazioni regionali in materia di rifiuti il compito di valutare la necessità anche di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti "in conformità del principio di autosufficienza e prossimità";

Tenuto conto dei contributi che il Piano regionale riconosce, per il perseguimento degli obiettivi indicati, all'impiantistica di nuova generazione anche correlata alla manifestazione di interesse avviata con la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2021, n. 1277;

Visti i criteri localizzativi alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti contenuti nel paragrafo 18 della "Relazione di Piano regionale di gestione dei rifiuti";

Considerato, altresì, che al tema della prossimità degli impianti si collega la tematica delle compensazioni ai territori dagli stessi interessati, sia per quanto concerne quelli sede di impianti di incenerimento senza recupero energetico, destinatari dell'ecotassa, oggetto in ultimo della deliberazione di Giunta regionale 11 novembre 2024 n.1306, recante in oggetto "Ripartizione ai Comuni sede di impianto e limitrofi della quota di tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica o negli impianti di incenerimento senza recupero energetico - annualità 2023", sia per quanto concerne le indennità di disagio ambientale definite dalle singole autorità di ambito territoriale ottimale;

Impegna  
la Giunta regionale

nella fase di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano dell'economia circolare di cui la del.c.r. 2/2025:

- a favorire una equa localizzazione nei territori dell'impiantistica, particolarmente di quella funzionale al raggiungimento dell'obiettivo programmato di autosufficienza dei singoli ambiti territoriali ottimali, tenendo conto, nelle sedi decisorie, della compresenza di impianti in esercizio e dell'impegno assunto, nel tempo, dai singoli territori per garantire lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, al fine di non gravare ulteriormente su realtà territoriali già ampiamente coinvolte nella chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti;
- a favorire l'estensione dell'indennità di disagio ambientale, definita dalle singole autorità di ambito territoriale ottimale, anche ai comuni contermini a quelli sede di impianto di trattamento rifiuti, in analogia a quanto stabilito dalla Giunta regionale per l'attribuzione dei proventi dell'ecotassa.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.*

IL PRESIDENTE  
Stefano Scaramelli